

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI PROCEDURE COMPARATIVE PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE DI NATURA
AUTONOMA**

(emanato con decreto rettorale 1 agosto 2022, n. 439)

INDICE

Articolo 1 (Ambito di applicazione)
Articolo 2 (Definizioni)
Articolo 3 (Finalità e strumenti attuativi)
Articolo 4 (Presupposti per l'affidamento dell'incarico)
Articolo 5 (Deroga alla procedura comparativa)
Articolo 6 (Soggetti legittimati all'avvio della procedura – contenuto e modalità della richiesta)
Articolo 7 (Avviso di selezione)
Articolo 8 (Pubblicità ed efficacia)
Articolo 9 (Incompatibilità)
Articolo 10 (Modalità e criteri di selezione)
Articolo 11 (Soggetti legittimati alla stipula del contratto)
Articolo 12 (Durata del contratto)
Articolo 13 (Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)
Articolo 14 (Deposito e archiviazione)
Articolo 15 (Pubblicizzazione degli incarichi)
Articolo 16 (Disposizioni finali e di rinvio)

[TORNA ALL'INDICE](#)

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento definisce e disciplina le procedure comparative da adottare per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, secondo quanto previsto dall'articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e sue successive modificazioni.

Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
- a) per "rapporto di collaborazione" rapporto in cui la prestazione lavorativa è resa da esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, per attività altamente qualificate, con esclusione di esigenze ordinarie o prive di specifica competenza caratterizzata da:
 - assenza del vincolo di subordinazione o di sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell'ateneo;
 - autonomia operativa rispetto ai tempi, alle modalità e al luogo di esecuzione dell'incarico;
 - coordinamento organizzativo inteso come collegamento funzionale, armonizzazione delle attività svolte dal collaboratore rispetto alle finalità istituzionali e verifica della rispondenza della prestazione agli obiettivi;
 - prestazione resa con continuità, in maniera non occasionale, ma reiterata in misura apprezzabile nel tempo;
 - b) per "rapporto di prestazione occasionale" rapporto in cui la prestazione lavorativa è svolta in maniera saltuaria, contingente e autonoma, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento da parte dell'ateneo. Tale rapporto si risolve in un tempo definito e si esaurisce al raggiungimento del risultato stabilito;
 - c) per "incarichi professionali" gli incarichi conferiti a coloro che già esercitano abitualmente, anche se non in modo prevalente, una propria attività professionale di lavoro autonomo con iscrizione ad albo o ordine professionale o comunque un'attività professionale riconosciuta;
 - d) per "procedura di valutazione comparativa" l'insieme delle operazioni che, dati il profilo e la tipologia dell'incarico da affidare, va dall'esperimento delle procedure di pubblicità all'individuazione dei criteri e delle modalità di selezione più idonee per verificare la miglior coerenza del profilo del prestatore con i requisiti richiesti, alle modalità di comunicazione dell'esito;
 - e) per "valutazione" il processo di attribuzione di valore operato mediante confronto delle competenze possedute dai candidati con il profilo specificamente predeterminato in sede di analisi del fabbisogno ed individuazione delle competenze necessarie;
 - f) per "profilo" la specificazione delle competenze professionali richieste in relazione alle attività previste dall'incarico;
 - g) per "competenze professionali" l'insieme degli elementi-esperienze, conoscenze e capacità da valutare in relazione al profilo necessario.

Articolo 3
(Finalità e strumenti attuativi)

1. Gli incarichi individuali di cui al precedente articolo 1, ricorrendone i presupposti previsti dalla vigente normativa, sono affidati mediante procedura di valutazione comparativa, che consiste in una valutazione delle competenze possedute nel campo oggetto dell'attività, operata da esperti secondo criteri predeterminati in relazione al profilo da selezionare.

2. Il procedimento, al quale è data adeguata pubblicità, secondo quanto disposto dall'articolo 8 del presente regolamento, è condotto con modalità di svolgimento che garantiscono imparzialità e trasparenza ed assicurino economicità e celerità di espletamento.

3. L'iter procedurale è preordinato:

- a) alla individuazione delle esigenze e alla puntuale definizione dell'oggetto della collaborazione e del profilo delle competenze professionali necessarie al fine di favorire motivato e preventivo accertamento dell'impossibilità di potervi far fronte con risorse interne per inesistenza o giustificata indisponibilità (carenza sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo) della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico mediante

TORNA ALL'INDICE

ricognizione interna. Qualora tale verifica dia esito negativo, si procede ad individuare i soggetti mediante l'emissione di un bando pubblico.

b) alla individuazione degli strumenti più adeguati ed efficaci per accertare la migliore coerenza del/dei curricula presentati con le caratteristiche richieste e per selezionare il prestatore d'opera con le caratteristiche più idonee allo svolgimento dell'incarico.

4. La procedura consiste nella valutazione comparativa dei curricula, attraverso i quali sarà accertato il possesso delle competenze richieste per lo svolgimento delle attività per le quali è bandita la selezione e da essi desumibili.

5. La scelta della procedura più idonea è effettuata, nel rispetto delle modalità definite nel presente regolamento, in relazione al fabbisogno e al profilo predeterminato anche ricorrendo a procedure informatizzate su piattaforme integrate per svolgimento di selezioni.

Articolo 4

(Presupposti per l'affidamento dell'incarico)

1. Gli incarichi sono conferiti, in conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione, in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

2. Il soggetto al quale conferire l'incarico deve essere in possesso di laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea conferito secondo l'ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509.

Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero, è necessario il possesso di un titolo che consenta l'accesso al dottorato di ricerca.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, e per i servizi di orientamento, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Articolo 5

(Deroga alla procedura comparativa)

1. In funzione degli obiettivi da perseguire, si può prescindere, valutata la concreta fattispecie, dall'espletamento della procedura con le modalità previste nei successivi articoli nei seguenti casi quando si tratti di una prestazione che, per la sua elevata specificità possa essere garantita da un unico soggetto in grado di porla in essere, ovvero da soggetto le cui elevate competenze professionali siano note a livello nazionale e/o internazionale tali da non consentire forme di comparazione

2. L'assegnazione diretta, senza esperimento delle previste procedure, deve comunque rappresentare una deroga eccezionale da motivare adeguatamente nella singola determinazione di incarico e può considerarsi legittima solo ove ricorra il requisito della particolare urgenza connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico, ovvero quando vi sia evidenza della necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione o alle abilità, conoscenze, qualificazione dell'incaricato.

La valutazione delle motivazioni per le quali si ricorre all'incarico diretto è demandata al direttore generale dell'ateneo, che può nominare una apposita commissione di esperti dell'attività oggetto dell'incarico.

[TORNA ALL'INDICE](#)

Articolo 6

(Soggetti legittimati all'avvio della procedura – contenuto e modalità della richiesta)

1. Le richieste di attivazione delle procedure di cui al precedente articolo 1, sono inoltrate dal dirigente della struttura interessata o dal responsabile scientifico del progetto di ricerca al dirigente della struttura competente, che provvede ad autorizzare l'avvio delle procedure.
2. Nella richiesta di attivazione delle procedure comparative, redatta su apposito modello reso disponibile nella pagina web dedicata, il proponente deve indicare:
 - a) i contenuti caratterizzanti della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
 - b) la natura temporanea ed altamente qualificata delle prestazioni richieste;
 - c) il profilo professionale e le caratteristiche curriculari richieste;
 - d) la durata, l'oggetto della prestazione e il compenso lordo al contraente;
 - e) le modalità di esecuzione della prestazione;
 - f) i nominativi dei soggetti qualificati che procederanno alla valutazione (commissione giudicatrice) e il nominativo di almeno un commissario supplente.
 La partecipazione alla commissione non prevede alcun compenso o rimborso spese.
3. L'accertamento in bilancio dei fondi necessari a coprire i costi dell'incarico dovrà avvenire prima dell'emanazione del relativo avviso di selezione.
4. La richiesta di avvio della procedura di valutazione comparativa dovrà essere inoltrata all'ufficio competente almeno 15 giorni prima della emanazione dell'avviso di selezione.

Articolo 7

(Avviso di selezione)

1. Prima di procedere con l'emanazione del bando per l'avvio della valutazione comparativa, il dirigente dell'area finanza e risorse umane deve accertare l'impossibilità oggettiva di far fronte alla richiesta con il personale in servizio a tempo indeterminato e pieno, a mezzo di ricognizione interna, pubblicata nell'apposita sezione del sito web di ateneo, per almeno 7 giorni e inviato a mezzo mail al personale interno.
 2. In caso di esito positivo, l'impegno del dipendente individuato verrà concordato tra il responsabile della struttura di appartenenza ed il responsabile scientifico del progetto e dovrà svolgersi nell'ambito dell'orario di lavoro, senza alcun compenso aggiuntivo.
 3. L'incarico potrà essere affidato, previa autorizzazione del dirigente dell'area di appartenenza, e sentito il responsabile della struttura di appartenenza, a dipendenti che non stiano effettuando il periodo di prova e a quelli dimissionari o prossimi alla quiescenza, che non possano quindi garantire di portare a termine la prestazione entro il periodo di servizio.
 4. Qualora la ricognizione di cui al comma 1 dia esito negativo, si procede con l'emanazione del bando con decreto del direttore generale volto a disciplinare l'individuazione del/dei soggetto/i esterno/i per il conferimento dello specifico incarico. L'ufficio competente predisponde l'avviso di selezione nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
 - b) durata dell'incarico;
 - c) modalità di esecuzione dello stesso;
 - d) criteri generali a base della comparazione, tra i quali dovranno essere compresi:
 - la qualificazione professionale richiesta
 - le esperienze già maturate nel settore richiesto
 - e) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - f) le modalità selettive previste
 - g) il compenso lordo al contraente previsto;
 - g) il termine e la modalità per la presentazione delle domande.
 5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso di selezione per la presentazione della domanda.
- La procedura di selezione non sarà attivata nel caso in cui la stessa sia stata già espletata dall'ente finanziatore e/o comunque lo stesso abbia designato il soggetto da incaricare.

Articolo 8

(Pubblicità ed efficacia)

1. L'avviso deve essere pubblicizzato per un periodo di almeno 10 giorni, mediante pubblicazione all'albo ufficiale e sul sito web di ateneo.

[TORNA ALL'INDICE](#)

2. Parimenti deve essere data pubblicità dell'esito della procedura di valutazione comparativa.

3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di legge.

Articolo 9
(*Incompatibilità*)

1. Non si potrà procedere alla stipula del contratto qualora il soggetto prescelto si trovi in condizioni di incompatibilità rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e dal comma 9 dell'articolo 5 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135.

2. Non si potrà procedere, altresì, alla stipula del contratto qualora tra il soggetto prescelto e il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo, sussista un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, nonché rapporto di coniugio con gli stessi.

3. Qualora il collaboratore individuato sia dipendente di altra amministrazione pubblica soggetto al regime di autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dovrà presentare l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza prima di stipulare il contratto.

Articolo 10
(*Modalità e criteri di selezione*)

1. In relazione alla procedura prescelta, la valutazione, mirante ad accertare la maggiore coerenza delle competenze possedute con le competenze richieste, è effettuata mediante esame comparativo da una commissione giudicatrice composta da tre a cinque persone qualificate indicate dal richiedente l'incarico, come previsto dal precedente articolo 6, comma 2, lettera f).

2. La valutazione si conclude con un motivato giudizio comparativo e la redazione di apposito verbale.

3. L'esito della selezione è approvata con decreto del direttore generale.

4. L'ufficio competente provvederà a convocare il soggetto prescelto per la stipula del contratto.

5. La durata della procedura di valutazione comparativa è stimata, di norma, in 50 giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso di selezione all'albo ufficiale di ateneo.

Articolo 11
(*Soggetti legittimati alla stipula del contratto*)

1. La stipula del contratto di lavoro autonomo è effettuata, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 lettera f) dello statuto dell'ateneo, dal direttore generale.

Articolo 12
(*Durata del contratto*)

1. La durata del contratto deve essere preventivamente determinata.

2. Non è ammesso il rinnovo dell'incarico.

3. Su istanza motivata del responsabile della struttura interessata o del responsabile scientifico del progetto di ricerca, la durata dell'incarico potrà essere prorogata solo ai fini del completamento della prestazione e senza maggiori oneri a carico dell'ateneo.

4. Nel caso in cui la necessità di conferimento dell'incarico si riproponga, fermo restando le condizioni di legittimità, dovrà essere esperito nuovamente l'iter previsto dal presente regolamento.

Articolo 13
(*Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico*)

1. Il responsabile della struttura interessata o il responsabile scientifico del progetto di ricerca verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Al termine della prestazione, o secondo le scadenze previste dal contratto, il responsabile della struttura interessata o il responsabile scientifico del progetto di ricerca rilascia idonea dichiarazione attestante l'esito della prestazione.

TORNA ALL'INDICE

3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato esterno risultino non conformi all'oggetto del contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile della struttura interessata o il responsabile scientifico del progetto di ricerca può richiedere al soggetto incaricato di raggiungere i risultati entro un termine stabilito, fermo restando il compenso pattuito, ovvero può richiedere agli uffici competenti di avviare le procedure per risolvere il contratto per inadempienza.

4. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato esterno siano parzialmente soddisfacenti, il responsabile della struttura interessata o il responsabile scientifico del progetto di ricerca può richiedere al soggetto incaricato di raggiungere i risultati entro un termine stabilito, fermo restando il compenso pattuito, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può richiedere agli uffici competenti di provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

5. Il responsabile della struttura interessata o il responsabile scientifico del progetto di ricerca deve garantire l'assenza di oneri ulteriori e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Articolo 14

(Deposito e archiviazione)

1. Tutta la documentazione relativa alle procedure di conferimento di incarichi di lavoro autonomo di cui al presente regolamento è depositata e archiviata presso il servizio che ha espletato la procedura di affidamento dell'incarico.

2. I responsabili ne assicurano l'accessibilità e la reperibilità.

Articolo 15

(Pubblicizzazione degli incarichi)

1. L'università Iuav di Venezia provvede a rendere noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei soggetti cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo ai sensi del presente regolamento, come previsto dall'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 165/2001 e dall'articolo 15 del decreto legislativo 33/2013.

Articolo 16

(Disposizioni finali e di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni della normativa vigente in materia.